

26/27/CU09/C13

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 09) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province esprime parere favorevole sullo schema del disegno di legge con le seguenti proposte emendative:

Emendamento 01 - art 1, comma 1 (proposta additiva)

All'articolo 1, comma 1, le parole:
“*e degli altri enti*”

sono sostituite dalle seguenti parole:

“*, nonché delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile , e degli altri enti e Agenzie*”

Relazione illustrativa

Nei sistemi regionali le funzioni di Protezione Civile possono essere organizzate in varie enti/strutture, alle quali ricondurre le specificità del DDL

Emendamento 02 - art 1, comma 2 lettera b) - (proposta sostitutiva)

La lettera b) dell'articolo 1, comma 1, è così sostituita:

“*b) il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento, nonché l'utilizzo dei mezzi propri o dell'amministrazione, in relazione all'impiego operativo in attività di previsione, prevenzione, in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, emergenza o in esercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, da intendersi al di fuori della omni comprensibilità per i Dirigenti e i titolari di Elevata Qualificazione, ai sensi degli articoli 2 e 4.*”.

Relazione illustrativa

L'operatività in condizioni di emergenza e le necessità di pronto impiego necessitano di una disciplina specifica e differenziata anche dei mezzi propri e dell'amministrazione.

Inoltre, il trattamento economico, le relative indennità, nonché il lavoro straordinario, le turnazioni e la reperibilità sono elementi che necessitano di essere valorizzati anche per i Dirigenti e titolari di Elevata Qualificazione, oltre il carattere di omnicomprensività d'incarico con differenziazione rispetto alle altre sezioni contrattuali.

Emendamento 03 - art 1, comma 3-bis) - (proposta additiva)

Al comma 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione”.

Relazione illustrativa

L’inserimento fa salvo quando verrà stabilito nelle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma della Costituzione e della legge n. 86/2024.

Emendamento 04 - art 2, comma 2 - (proposta additiva)

All’articolo 2, comma 2, dopo le parole:

“funzioni di coordinamento operativo in attività di”

sono aggiunte le seguenti parole:

“previsione, prevenzione, in vista degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile,”

Relazione illustrativa

L’inserimento fa salvo quando verrà stabilito nelle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma della Costituzione e della legge n. 86/2024.

La prontezza operativa e la necessità di pronto impiego necessitano di una disciplina specifica e differenziata anche nelle attività di previsione, prevenzione e in vista di un evento di protezione civile.

Emendamento 05 - art 2, comma 4 - (proposta additiva)

All’articolo 2, comma 4, dopo le parole:

“di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2,”

sono aggiunte le seguenti parole:

“anche in deroga al principio di onnicomprensività per i titolari di Elevata Qualificazione.”

Relazione illustrativa

Il trattamento economico, le indennità, e il lavoro straordinario, sono elementi che, in determinate circostanze, possono essere valorizzati anche per i titolari di Elevata Qualificazione, per le quali varrebbe il principio generale del carattere di onnicomprensività dell’incarico.

Emendamento 06 - art 4, comma 2 - (proposta additiva)

All’articolo 2, comma 2, dopo le parole:

“di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2,”

sono aggiunte le seguenti parole:

“anche in deroga al principio di onnicomprensività dell’incarico dirigenziale.”

Relazione illustrativa

Il trattamento economico, le indennità, e il lavoro straordinario, sono elementi che, in determinate circostanze, possono essere valorizzati anche per i titolari di incarico dirigenziale, per i quali varrebbe il principio generale del carattere di omnicomprensività dell'incarico,

Emendamento 07 - art 6, comma 4, lettera b) - (proposta additiva)

Alla lettera b) dell'articolo 6, comma 4, le parole:

“e degli altri enti”

sono sostituite dalle seguenti parole:

“nonché delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile degli altri enti e Agenzie”

Relazione illustrativa

Nei sistemi regionali le funzioni di Protezione Civile possono essere organizzate in varie enti/strutture, alle quali ricondurre le specificità del DDL.

Roma, 17 marzo 2026